



# COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

U.T.C. - AREA VII

CONTROLLO ABUSIVISMO E SANATORIA EDILIZIA

Servizio Controllo Abusivismo Edilizio

C.A.P. 90014

C. F. 00582420824

P. IVA 00582420824

Tel. → 091/9100818

Fax → 091/9100854

REGISTRO AREA VII N. 07/17

**OGGETTO:** Ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/01. DITTA: **Chiovaro Alberto**.  
P.O. 02/17

**Ordinanza n°** 10 **del** 06-10-2017

## IL RESPONSABILE DELLA VII AREA

**Visto** l'art. 2 della L. R. 23/98;

**Vista** la relazione di sopralluogo redatta da personale dell'U.T.C. in data 03/07/2009, su disposizione del Comando Stazione dei Carabinieri di Casteldaccia giusta nota prot. 32/17\_1 del 29/06/2009, da cui si evince che in C/da Corvo all'interno di un lotto di terreno identificato catastalmente al fg. 16 p.lle 219, 387, 747 e 748 del N.C.T. del Comune di Casteldaccia risulta realizzato un immobile, ad una elevazione fuori terra con copertura a falde spioventi in pannelli termo-coibentati in isotec con poliuretano espanso. Inoltre, a ridosso di detto immobile, risultava realizzato un ulteriore corpo di fabbrica, ad una elevazione fuori terra in muratura, con copertura piana.

**Accertato** che l'area, su cui sono state realizzate le opere, ricade, nel P.R.G. vigente, in zona di verde agricolo, contraddistinta con il simbolo "E", tuttavia l'edificazione non è consentita in quanto il lotto ricade nella fascia di rispetto degli alvei torrentizi, vincolo imposto dalla relazione geologica allegata al P.R.G. Inoltre l'intero territorio del Comune di Casteldaccia, con D.M. LL.PP. del 23.09.1981, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 314 del 14.11.1981, è stato dichiarato zona sismica di 2° categoria, con grado di sismicità pari a 9;

**Vista** la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/91 del 28/07/2017 prot. 10870 regolarmente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

**Considerato** che a tutto oggi non risulta pervenuta a questo Comune nessuna comunicazione, osservazione da valutare ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo finale;

**Accertato** che responsabile dei lavori, nonché proprietario risulta essere il sig. Chiovaro Alberto nato a Santa Flavia il 16/09/1944, ed ivi residente a Bagheria via B. Croce n. 28;

**Atteso** che le opere verbalizzate sono state realizzate in assenza di atti autorizzativi;

**Visto** il D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 11.11.2014 n. 164;

**Vista** la legge regionale 10/08/2016 n. 16;

**Visto** il D. Lgs. 222/2016;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di dovere ordinare la demolizione delle opere abusivamente realizzate come previsto dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

### INGIUNGE

al sig. Chiovaro Alberto, sopra meglio generalizzato,

### DI DEMOLIRE

a propria cura e spese, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione le opere descritte in premessa ed abusivamente realizzate.

Ai sensi dell'art. 31 commi 3° e 4° del D.P.R. 380/2001, ove non si proceda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel suddetto termine di novanta giorni, il bene, l'area di sedime, nonché l'area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e comunque in misura non superiore a quella massima prevista dalla legge, saranno acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile edificata.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, alla verifica dell'eventuale inottemperanza l'Ufficio provvederà all'emissione, con separato provvedimento, della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis del D.P.R. 380/01, comma integrato dall'art. 17 comma 1 lettera q-bis, della legge n. 164 del 11.11.2014 che cita *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*.

La notifica dell'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Quanto sopra fatti salvi eventuali adempimenti da parte della ditta proprietaria nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

Avverso il presente provvedimento potrà proporsi ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. - Palermo o straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro i termini previsti dalla legge.

Il Comando dei VV.UU. è tenuto a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale



Il Responsabile della VII Area

*(Rosario) Rosolino Rosolino*



Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line a partire dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**Comando VV.UU. - Nucleo P.G.  
SEDE**



**Sig. Chiovaro Alberto  
Via Benedetto Croce n. 28  
99011 BAGHERIA**